



TRIBUNALE DI LANCIANO

Composto dai seguenti magistrati

Dott.	Riccardo	AUDINO	Presidente
Dott.	Massimo	CANOSA	Giudice rel.
D.ssa	Chiara	D'ALFONSO	Giudice

Letti gli atti del procedimento n. /2021 ed a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.10.2021

OSSERVA

Il primo dei motivi in base ai quali viene invocata, da parte reclamante, la sospensione del titolo esecutivo posto a base del precetto impugnato nell'ambito del procedimento civile n. /2021 è quello relativo alla carenza di titolarità del credito indicato in tale atto di precetto.

In relazione a tale aspetto, deve rilevarsi che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. VI 5.11.2020 n. 24798) *“in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B. non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione. La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”*

Applicando tale principio al caso di specie, deve rilevarsi come parte resistente abbia fornito una prova tutt'altro che univoca della propria legittimazione processuale nei confronti di parte reclamante, avendo fondato il proprio diritto di credito su due (!!) atti di cessione distinti e diversi, l'uno dell'11.12.2007, l'altro del 31.3.2008; già tale primo dato di fatto appare del tutto singolare, essendo del tutto inverosimile che per un medesimo contratto di mutuo siano stipulati due atti di cessione, dovendosi ritenere che l'eventuale ricomprensione del mutuo fondiario intercorso tra la Banca e nel primo dei menzionati atti di cessione in blocco valesse ad escludere tale contratto dal secondo atto di cessione; in secondo luogo, si rileva che i criteri identificativi dei mutui oggetto di cessione sono in gran parte identici (ad esclusione dei parametri di cui ai Punti VII ed VIII), ma le cause di esclusione sono alquanto eterogenee ed anche piuttosto complesse e tali da non consentire una precisa identificazione dei rapporti che possano ritenersi inclusi nell'uno o nell'altro atto di cessione.

In presenza di siffatta incertezza, la titolarità, da parte di , del rapporto originariamente intercorso tra la Banca e l'odierna reclamante

appare alquanto incerta e tale da non consentire di ritenere, perlomeno allo stato degli atti, con un sufficiente margine di certezza, che parte resistente avesse la legittimazione a pretendere con l'opposto precetto le somme indicate in tale ultimo atto; sotto questo profilo, pertanto, il *fumus* del primo dei motivi di reclamo appare innegabile e tale da determinare necessariamente (in ragione del connesso *periculum in mora*, costituito non solo dal concreto rischio, per la debitrice, di perdita del bene immobile sottoposto ad ipoteca, ma anche del fatto che la relativa esecuzione sia intrapresa da un soggetto non legittimato e che quindi l'effettivo titolare del credito non sia soddisfatto da tale esecuzione) la sospensione degli effetti del mutuo fondiario intercorso tra le parti.

Poiché la presente decisione è emessa sulla base di una situazione di incertezza probatoria, più che di fondatezza delle ragioni di parte reclamante (superabile, per es. attraverso la dimostrazione che i versamenti dal 2008 al 2015 - data dell'ultimo pagamento, in base a quanto rappresentato nel precetto opposto - siano stati eseguiti in favore di _____ spa, circostanza che comporterebbe il riconoscimento implicito della titolarità del credito ad opera di tale società da parte della reclamante, secondo il sopra richiamato orientamento giurisprudenziale), si ritiene di dover compensare integralmente le spese della presente fase processuale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, accoglie il reclamo proposto da _____ e per l'effetto sospende l'esecutorietà del mutuo fondiario per notar _____ del 4.10.2000, Rep. _____, Racc.

Dichiara integralmente compensate le spese del presente procedimento.

Così deciso in Lanciano il 29.10.2021

**Il Giudice Relatore
Massimo Canosa**

**Il Presidente
Riccardo Audino**